



Iscrizione Albo Covip N.170

Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione  
dei Lavoratori, Soci e Dipendenti, delle Imprese  
Cooperative e per i lavoratori dipendenti addetti  
ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed  
idraulico-agraria

# DOCUMENTO SULLE RENDITE

Aggiornato al 25/10/2023

**Sede**

Via C. B. Piazza 8, 00161 Roma

**PEC**

[previdenzacooperativa@pec.it](mailto:previdenzacooperativa@pec.it)

**Sito**

[www.previdenzacooperativa.it](http://www.previdenzacooperativa.it)



## LA RENDITA

L'aderente, con almeno cinque anni di iscrizione al Fondo che ha maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, ha diritto alla prestazione pensionistica complementare.

Dal momento del pensionamento gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè gli sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla sua età al momento della richiesta della rendita. La "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

**IMPORTANTE:** L'aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale (è possibile verificare l'importo tempo per tempo aggiornato sul sito web [www.inps.it](http://www.inps.it)).

Per determinare l'anzianità di iscrizione vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche diverse, senza soluzione di continuità. Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo d'iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica bensì al solo riscatto del montante maturato.

### **Tipologie di rendita: caratteristiche e principali condizioni di erogazione**

Per l'erogazione delle rendite Previdenza Cooperativa ha sottoscritto due convenzioni con le seguenti compagnie assicurative:

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, con scadenza il 30/06/2025.
- ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. e INA ASSITALIA S.p.A., costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) rappresentato da Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, con scadenza il 17/03/2029.

#### **(i) Informazioni relative alla convenzione stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

La convenzione ha per oggetto l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita degli aderenti al Fondo Pensione che, al momento dell'inserimento nell'assicurazione, possono richiedere:

1. rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, erogabile finché l'aderente è in vita.
2. rendita vitalizia immediata reversibile, con facoltà dell'aderente di optare per una percentuale di reversibilità in misura pari al 50%, al 70% o al 100%: erogabile all'aderente finché è in vita e successivamente, nella percentuale di reversibilità prestabilita, finché la persona preventivamente designata è in vita;
3. rendita vitalizia immediata annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia: erogabile all'aderente finché è in vita ovvero fino al quinto o decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'aderente prima di tale anniversario;

4. rendita vitalizia immediata annua con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell'aderente: erogabile all'aderente finché è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza, se positiva, fra i seguenti due importi: (i) il premio unico versato alla compagnia per la posizione individuale; (ii) la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute.

Ciascuna rendita sarà erogata in rate posticipate mensili, trimestrali, semestrali o annuali, a scelta dell'Assicurato.

Il Fondo esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale dell'aderente richiedente la rendita contestualmente alla trasmissione dei dati relativi allo stesso e alla/e eventuale/i soggetto/i reversionario/i.

La prima rata di rendita viene corrisposta in via posticipata nella rateazione pattuita, previa ricezione della completa documentazione, a decorrere dalla data di pagamento del premio, insieme alle rate di rendita eventualmente già scadute, senza corresponsione di interessi legali.

Ad ogni ricorrenza annua della rendita, deve essere consegnato alla Compagnia il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o dell'eventuale/i reversionario/i ovvero autocertificazione corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.

#### **COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA E COSTI**

I coefficienti di conversione in rendita sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza A62I per impegni immediati, differenziata per sesso, elaborata dall'ANIA tenendo conto delle proiezioni demografiche dell'ISTAT.

I coefficienti di conversione in rendita non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero), ad eccezione di quelle relativi alla rendita controassicurata per i quali, relativamente alla componente di prestazione di controassicurazione, in caso di decesso, viene precontato un tasso tecnico del 2%.

Per l'elencazione completa dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento al sito [www.previdenzacooperativa.it](http://www.previdenzacooperativa.it), sezione "Documenti", Convenzione Rendite – UnipolSai.

Costi:

- i coefficienti di conversione in rendita sono comprensivi di un caricamento implicito pari a 1,30%;
- una commissione di gestione annua pari allo 0,90%, trattenuta dal rendimento della gestione. In altre parole, il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al tasso medio di rendimento della gestione separata diminuito di una commissione annua pari allo 0,9%. La Compagnia gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (riserva matematica) nei confronti degli aderenti al Fondo pensione nella gestione separata "FONDICOLL UnipolSai" con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione separata allegato alle Condizioni di assicurazione.

#### **(ii) Informazioni relative alla convenzione stipulata con Assicurazioni Generali S.p.A.**

La convenzione stipulata consentirà di scegliere, al momento del pensionamento **una Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC – long term care):** pagamento immediato di una rendita rivalutabile, anche certa<sup>1</sup> o reversibile<sup>2</sup>, all'aderente fino a che

<sup>1</sup> Rendita certa, per un periodo quinquennale o decennale, al socio se in vita, ai beneficiari in caso di suo decesso ovvero, in mancanza, agli eredi. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita. Si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto.

<sup>2</sup> Rendita reversibile: pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. In caso di suo decesso, l'intero importo o una sua frazione, saranno pagati al beneficiario designato (reversionario), finché in vita. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo.

rimane in vita. Si estingue con il suo decesso. A tale rendita andrà ad aggiungersi, in caso di non autosufficienza dell'assicurato, l'importo di un'ulteriore rendita vitalizia immediata annua anticipata rivalutabile di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita. L'erogazione di questa seconda rendita termina al decesso dell'assicurato, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'assicurato.

Più in particolare, la convenzione prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali la Compagnia si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati le seguenti prestazioni:

#### **A) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ADERENTE**

La Compagnia corrisponde una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile sulla testa dell'Aderente (Assicurato principale) fino a che questo è in vita.

L' Aderente può richiedere, che, in luogo della rendita di cui al comma precedente sia erogata:

- una rendita reversibile: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (Reversionario) fino a che questo è in vita;
- una rendita certa: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Aderente, per i primi 5 o 10 anni.

#### **B) PRESTAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL'ADERENTE**

Nel caso in cui per l'Aderente sopraggiunga uno stato di non autosufficienza la Compagnia corrisponde, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita.

L'erogazione della prestazione termina al decesso dell'Aderente, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Aderente, per periodi definiti.

Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell'Aderente.

Ciascun Aderente nell'ambito della convenzione avrà:

- una posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell'Aderente. La durata di tale posizione è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Aderente (o dell'Assicurato reversionario sopravvissuto in caso di rendita reversibile). Qualora l'Aderente avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell'Aderente durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.
- una eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato principale, con decorrenza dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Aderente o della revisione dello stato di non autosufficienza.

**Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati aventi un'età, calcolata in anni e mesi, non superiore a 70 anni, fermo restando che non sono assicurabili i soggetti per i quali sussista già uno stato di non autosufficienza al momento della richiesta di ingresso in assicurazione.**

La perdita di autosufficienza dell'Aderente nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando lo stesso, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" di seguito indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona: 1) farsi il bagno o la doccia; 2) vestirsi e svestirsi; 3) igiene del corpo; 4) mobilità; 5) continenza; 6) bere e mangiare. La perdita di

autosufficienza ai fini della presente assicurazione viene riconosciuta quando l'Aderente abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella A (ALLEGATO III del Fascicolo informativo).

La prestazione in forma di rendita in caso di sopraggiunta non autosufficienza dell'Aderente non opera qualora la perdita di autosufficienza sia causata da: 1) attività dolosa dell'Aderente/Beneficiario; 2) partecipazione dell'Aderente a delitti dolosi. In questi casi la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'Aderente e restituirà al Fondo un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui al precedente paragrafo B).

### **Denuncia, accertamento, riconoscimento e rivedibilità della perdita di autosufficienza**

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'Aderente, l'Aderente stesso deve richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento alla Compagnia su apposito modulo fornito dalla stessa (Modello GVVA 24), a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante su apposito modello (Modello GVVA 25) anch'esso fornito dalla Compagnia.

Dalla data di ricevimento di tale documentazione – data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte della Compagnia che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.

Nel periodo di erogazione della rendita, la Compagnia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'Assicurato principale, non più di una volta ogni tre anni.

--- --- ---

In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre la data di decorrenza, e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa, ai fini della determinazione della prestazione erogabile in caso di vita dell'Aderente, il premio sarà decurtato degli interessi calcolati pro-rata temporis per i giorni di ritardato pagamento, utilizzando il metodo della capitalizzazione composta e prendendo a riferimento il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata Gesav utilizzato per le rivalutazioni effettuate nel mese di decorrenza della posizione assicurativa. Contestualmente la Compagnia provvederà a liquidare le rate di rendita non corrisposte aventi scadenza compresa tra la data di decorrenza della posizione assicurativa e quella di pagamento del premio.

In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre il suddetto termine di 180 giorni, la prestazione in caso di vita dell'Aderente avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.

La rendita posticipata derivante dalla prestazione in caso di vita sarà erogata con la rateazione indicata dall'assicurato a scelta tra quelle previste: mensile, trimestrale, semestrale, annuale. Qualora l'importo della rendita annua sia inferiore all'importo mensile dell'assegno sociale, è ammessa esclusivamente la rateazione su base annua e semestrale. La rateazione scelta per la rendita derivante dalla prestazione in caso di vita sarà utilizzata anche per il pagamento della rendita anticipata derivante dalla prestazione in caso di non autosufficienza. Ad ogni ricorrenza annua della rendita, deve essere consegnato alla Compagnia il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o dell'eventuale/i reversionario/i.

### **Basi tecniche adottate**

Per la rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC):

- Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata: Tavola IPS55DIFF - qx al 110% - differenziata per sesso, senza age-shifting.
- Base demografica per la perdita di autosufficienza: Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso, senza age-shifting.
- Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti: legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.
- Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti: legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.
- Tasso tecnico 0% o 1% a scelta dell'aderente.

In caso di revisione del tasso minimo garantito, come illustrato nel paragrafo "Modalità di rivalutazione della rendita", il tasso tecnico del 1% potrebbe subire variazioni.

### **Caricamenti applicati**

*Per la rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).*

Costi gravanti sul premio:

- Caricamenti percentuali sulla rata di rendita: 1,48%
- Caricamenti percentuali sul premio: 0,00%

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata

- Valore trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,55

### **Coefficienti di trasformazione nella tipologia di rendita nella quale vengono erogate le prestazioni**

L'importo annuo iniziale della rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla Compagnia, al netto delle eventuali imposte, per il coefficiente di conversione in rendita riportato in allegato IV alle Condizioni di Assicurazione allegate alla convenzione, corrispondente all'età e al sesso e alla rateazione prescelta. Le età in anni interi dell'Assicurato e dell'eventuale Reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della singola posizione, considerando come unità la frazione di anno di età uguale o superiore a sei mesi compiuti.

In caso di rendita reversibile, il suddetto coefficiente viene determinato anche con riferimento all'età e al sesso del Reversionario e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa, con facoltà dell'Aderente di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50% ed il 100%. Le percentuali intermedie dovranno essere intere e multiple di 10

Gli importi così ottenuti sono da intendersi su base annua indipendentemente dalla rateazione prescelta.

Per l'elencazione completa dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento al sito [www.previdenzacooperativa.it](http://www.previdenzacooperativa.it), sezione "Documenti", Convenzione Rendite – Generali e relative Appendici.

### **Denominazione della gestione degli investimenti**

Il capitale maturato dall'aderente e trasformato in rendita, a tal fine conferito come premio unico alla compagnia assicuratrice, viene investito e nella "Gestione Separata GESAV" per Assicurazioni Generali S.p.A..

### Modalità di rivalutazione della rendita

Ad ogni ricorrenza anniversaria dalla data di decorrenza la rendita viene rivalutata sulla base di un tasso di rivalutazione. Questo è pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla gestione separata nell'anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla compagnia assicuratrice a titolo di commissione di gestione (Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata).

La Compagnia assicuratrice riconosce un rendimento annuo minimo garantito pari al 1% per le richieste di erogazione di rendita che perverranno al Fondo a far data dal 01/07/2021. Per il periodo successivo al 01/07/2021 e fino alla data di scadenza della convenzione, la compagnia di assicurazione si riserva di rivedere al ribasso il tasso minimo garantito qualora il rendimento della gestione separata GESAV, al netto del rendimento trattenuto previsto contrattualmente, sia risultato o possa oggettivamente risultare inferiore a 1% in base alle evidenze che saranno presentate dalla compagnia.

La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita.

Pertanto, ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rata di rendita in vigore nel periodo annuale precedente è rivalutata della percentuale di rivalutazione sopra citata.

Opera la garanzia di consolidamento annuo del rendimento attribuito: la rendita rivalutata ad ogni ricorrenza anniversaria costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive, dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.

La documentazione contrattuale delle rendite è disponibile sul sito [www.previdenzacooperativa.it](http://www.previdenzacooperativa.it), sezione "Documentazione".



*AVVERTENZA le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla Convenzione in vigore al momento del pensionamento.*

### **AVVERTENZA**

Il presente Documento, allegato alla Nota informativa, non è inteso ad interpretare né a sostituire le Condizioni di Assicurazione (e relativi allegati) in essere con le compagnie assicurative, disponibili nell'area pubblica del sito *web* del Fondo alla sezione "Documentazione", che costituiscono l'unica base giuridica vincolante.